



PROT-N. 3012  
DEL 16/05/2020.

. Risposta al videomessaggio dell'8 maggio c.a. del sig. Sindaco, con cui si forniscono aggiornamenti sul CAS e si afferma sorprendentemente la legittimità/correttezza di quelle lettere di revoca del CAS, datate 26 marzo e a firma del responsabile dell'ufficio tecnico comunale geom. Chiavetta.

Il sig. Sindaco, sicuramente persona brava, intelligente e non sprovveduta, anziché sorvolare o mantenere un basso profilo o ammettere l'illegittimità delle missive di revoca del CAS, datate 26 marzo e a firma del responsabile dell'ufficio tecnico geom. Chiavetta, con il quale è organico e funzionale, con inaudita protervia mira a difendere l'indifendibile, fino a sentenziare la correttezza di quelle missive, che costituiscono un esempio di scuola di quante e quali illegittimità possono compendiarsi in un unico atto amministrativo!

Il sig. Sindaco, al pari del suo sodale il geom. Chiavetta, conosce quel sito internet della Protezione Civile, richiamato nelle lettere di revoca del CAS, con cui si forniscono disposizioni interpretative e applicative dell'OCDFPC 614/2019, ivi inclusa quella che impone di esaminare i questionari/dichiarazioni sul possesso dei requisiti per il mantenimento del CAS solo dopo la scadenza del termine per la presentazione di essi al Comune (18.5.2020).

Ne consegue che quelle lettere di revoca del CAS alla data del 26 marzo e prima del 19.5.2020 non potevano e non possono essere adottate, da cui l'illegittimità delle stesse e la smentita delle affermazioni del sig. Sindaco.

Quest'ultimo, al pari del geom. Chiavetta, è consapevole che l'art. 103 del D.L. 17.3.2020, n. 18, sospende dal 23.2.c.a. al 15.4.c.a., poi posticipato al 15 maggio c.a. dall'art. 37 del D.L. 8.4.2020, n. 23 per effetto delle limitazioni imposte a causa del coronavirus, i termini perentori e ordinatori, tra gli altri, dei procedimenti amministrativi, finalizzati a concludersi con un provvedimento sfavorevole per i destinatari. Ne deriva che alla data del 26 marzo 2020 e comunque prima del 16 maggio 2020 i provvedimenti di revoca del CAS non potevano e non possono essere adottati, da cui altro motivo autonomo di illegittimità ed altra smentita delle affermazioni del sig. Sindaco.

Gli anzidetti provvedimenti di revoca del CAS, per quanto iniqui, vessatori, illegittimi e sfavorevoli ai destinatari, in violazione dell'art. 3 della legge 241/1990, omettono addirittura di riportare i termini e l'autorità per fare ricorso, da cui altro motivo di illegittimità!

Le missive datate 26 marzo recapitate ai destinatari, per quanto si qualificano come comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca del CAS ex art. 7 della legge 241/1990, si concretizzano in punto di fatto e di diritto, stante l'irrelevanza del nomen juris utilizzato, in veri e propri provvedimenti amministrativi di revoca del CAS, come comprovato dal fatto che per ciascun destinatario il CAS viene revocato, viene accertata la posizione debitoria e determinato l'importo a debito da restituire in un'unica soluzione, comunicate le coordinate bancarie per il versamento, ecc...! Ne consegue la violazione da parte del firmatario delle missive degli art. 9 e 10 della legge 241/1990, che danno facoltà ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento di intervenire nel procedimento stesso e di esercitare le relative facoltà, ivi inclusa quella di presentare memorie, che la P.A. ha l'obbligo di esaminare prima dell'adozione del provvedimento finale, che vengono arbitrariamente conculcate, da cui altro ulteriore motivo di illegittimità delle missive citate, di cui il sig. Sindaco è a conoscenza!

Dalle missive datate 26 marzo e a firma Chiavetta, risulta che il CAS è stato revocato, non solo a chi ha trasferito la residenza o il domicilio in altra Regione, come disposto originariamente dall'Ordinanza n. 614/2019, ma anche a chi ha conservato il domicilio e la residenza a Valle Castellana, come documentabile dall'anagrafe comunale, ma ha trasferito in altra Regione la sola temporanea dimora e per effetto degli eventi sismici 2016, da cui altro motivo di illegittimità e la deduzione a mente della quale il firmatario delle missive ignora anche le nozioni di domicilio, residenza e dimora di cui all'art. 43 cod. civ. !

A conclusione, talune domande si impongono: perché il sig. Sindaco non prende le distanze ed

insiste nell'avvalersi delle prestazioni del geom. Chiavetta, dipendente di un Comune localizzato all'estremo sud del territorio provinciale? Perché lo difende, pur consapevole, da persona intelligente e non sprovveduta, dei tanti operati illegittimi di questo signore? Quale intreccio o coacervo di interessi esiste tra i due? E' giusto che i costi delle tante raccomandate postali A/R, con cui sono stati comunicati ai destinatari i provvedimenti illegittimi di revoca del CAS, peraltro inutili, siano sostenuti dal Comune, anziché dalla persona del sig. Chiavetta e o del sig. Sindaco? Sarebbe giusto che le persone del tecnico comunale sig. Chiavetta e del Sindaco sig. D'Angelo siano chiamate, in sostituzione del Comune, a risarcire i danni procurati, a motivo dello stress, patemi d'animo, sofferenze, ansie, preoccupazioni ecc..., ai destinatari degli atti amministrativi recanti la revoca illegittima del CAS, specie in un momento in cui era preclusa quell'agibilità necessaria per difendersi a causa delle limitazioni imposte per il coronavirus? E se il Comune di Valle Castellana venisse condannato a risarcire i danni ai proprietari di edifici abbattuti senza formale ordinanza e senza alcuna preventiva comunicazione ai proprietari per opera del sig. Chiavetta, avvallata dal Sindaco? Perché il sig. Sindaco continua a rimborsare al sig. Chiavetta i costi dei viaggi Montefino-Valle Castellana e viceversa, non per il tragitto più breve, ma per il tragitto più lungo Montefino-Pescara nord- S. Benedetto Sud- Valle Castellana e viceversa e in base a quali giustificativi? Un chiarimento sarebbe auspicabile anche tramite la Corte dei Conti e o la magistratura in sede penale!

Dott. Domenico De Benedictis